
Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005¹ concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale è modificata come segue:

Art. 3, cpv. 2, frase introduttiva e lett. b

² È atta al consumo l'acqua potabile che, nel luogo in cui è a disposizione per essere utilizzata:

- b. soddisfa i requisiti per l'acqua potabile stabiliti nell'ordinanza del 26 giugno 1995² sulle sostanze estranee e sui componenti; e

Art. 5

¹ Chi gestisce impianti di acquedotto per la fornitura di acqua alle famiglie e alle aziende è tenuto a informarle almeno una volta all'anno in modo circostanziato sulla qualità dell'acqua in questione.

Art. 6, titolo e cpv. 1 e 3

Impianti, mezzi, procedimenti e analisi dell'acqua potabile

¹ Un impianto di acquedotto è un impianto di captazione, trattamento, adduzione, accumulazione o distribuzione di acqua potabile.

³ Gli impianti, gli apparecchi e le installazioni per l'approvvigionamento dell'acqua devono essere costruiti, ampliati o modificati secondo le regole riconosciute della tecnica. Il proprietario è obbligato a farli regolarmente sorvegliare e sottoporre a manutenzione da parte di persone appositamente istruite. Egli conduce periodicamente un'analisi della qualità igienica delle risorse idriche; sono fatti salvi i requisiti concernenti le zone di protezione delle acque sotterranee definiti nella legge federale del 24 gennaio 1991³ sulla protezione delle acque.

RS

¹ RS 817.022.102

² RS 817.021.23

³ RS 814.20

Art. 13 cpv. 2 lett. a e c^{bis} e 3

² In deroga al capoverso 1 sono permessi:

- a. la decantazione e la filtrazione, eventualmente dopo arieggiamento con aria igienicamente ineccepibile o aria arricchita di ozono, per allontanare o ridurre componenti indesiderate, nella misura in cui tale trattamento non modifichi l'acqua minerale naturale nelle sue componenti essenziali;
- c^{bis}. il trattamento con allumina attivata, destinato a eliminare il fluoro o a ridurre il tenore;

³ Abrogato

Art. 15 cpv. 8 e 9

⁸ L'etichetta dell'acqua che è stata sottoposta ad un trattamento di eliminazione del fluoro contiene, vicino alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, l'indicazione «acqua sottoposta ad una tecnica di assorbimento autorizzata» o «acqua parzialmente defluorizzata».

⁹ L'etichetta dell'acqua che è stata oggetto di un trattamento con aria arricchita di ozono deve comprendere, in prossimità dell'indicazione della composizione analitica, l'indicazione «acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata all'aria arricchita di ozono».

II

La presente modifica entra in vigore il

...

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

PROGETTO